

Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2017 — Hristov/Commissione e EMA**(Causa T-495/16 RENV I e T-495/16 RENV II) ⁽¹⁾****(«Funzione pubblica — Nomina — Posto di direttore esecutivo di un'agenzia di regolazione — EMA — Procedura di selezione e di nomina — Composizione del comitato di preselezione — Imparzialità — Criteri di valutazione — Nomina di un altro candidato — Autorità di cosa giudicata»)**

(2017/C 382/50)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Emil Hristov (Sofia, Bulgaria) (rappresentanti: nella causa T-495/16 RENV I, M. Ekimdzhiev, K. Boncheva e G. Chernicherska e, nella causa T-495/16 RENV II, inizialmente M. Ekimdzhiev, K. Boncheva e G. Chernicherska, in seguito M. Ekimdzhiev e K. Boncheva, avvocati)

Convenute: Commissione europea e Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: G. Berscheid e N. Nikolova, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell'articolo 270 TFUE diretta ad ottenere, segnatamente, l'annullamento della decisione della Commissione del 20 aprile 2011, con la quale essa proponeva al consiglio di amministrazione dell'EMA un elenco di quattro candidati raccomandati dal comitato di preselezione e confermati dal comitato consultivo per le nomine, e della decisione del consiglio di amministrazione dell'EMA del 6 ottobre 2011, recante nomina del direttore esecutivo dell'EMA nonché il risarcimento dei danni che il ricorrente afferma di aver subito a causa di dette decisioni.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Emil Hristov è condannato alle spese sostenute nelle cause F-2/12, T-26/15 P, T-27/15 P, T-495/16 RENV I e T-495/16 RENV II.

⁽¹⁾ GU C 184 del 23.6.2012 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero F-2/12)

Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2017 — Hanschmann/Europol**(Causa T-562/16) ⁽¹⁾****(«Funzione pubblica — Europol — Mancato rinnovo di un contratto — Rifiuto di concedere un contratto a tempo indeterminato — Risarcimento — Annullamento da parte del Tribunale della funzione pubblica — Esecuzione delle sentenze nelle cause F-27/09 e F-104/12»)**

(2017/C 382/51)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Ingo Hanschmann (Taucha, Germania) (rappresentanti: W. Dammingh e N. Dane, avvocati)

Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (rappresentanti: D. Neumann e C. Falmagne, agenti, assistiti da D. Waelbroeck, A. Duron e I. Antypas, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta all'annullamento della decisione dell'Europol del 29 luglio 2014 di non rinnovare a tempo indeterminato il contratto stipulato con il ricorrente e di assegnargli l'importo di EUR 10 000 a causa della lunghezza del procedimento e della protrazione del suo stato di incertezza, nonché all'annullamento della decisione di rigetto del suo reclamo.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il sig. Ingo Hanschmann è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 354 del 26.10.2015 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero di ruolo F-119/15) e trasferita al Tribunale dell'Unione europea il 1.9.2016).

Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2017 — Knöll/Europol

(Causa T-563/16) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica — Europol — Mancato rinnovo di un contratto — Rifiuto di concedere un contratto a tempo indeterminato — Risarcimento — Annullamento da parte del Tribunale della funzione pubblica — Esecuzione delle sentenze nelle cause F-44/09 e F-105/12»)

(2017/C 382/52)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Brigitte Knöll (Hochheim sul Meno, Germania) (rappresentanti: W. Dammingh e N. Dane, avvocati)

Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (rappresentanti: D. Neumann e C. Falmagne, agenti, assistiti da D. Waelbroeck, A. Duron e I. Antypas, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta all'annullamento della decisione dell'Europol del 29 luglio 2014 di non rinnovare a tempo indeterminato il contratto stipulato con la ricorrente e di assegnarle l'importo di EUR 10 000 a causa della lunghezza del procedimento e della protrazione del suo stato di incertezza, nonché all'annullamento della decisione di rigetto del suo reclamo.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto*
- 2) *La sig.ra Brigitte Knöll è condannata alle spese*

⁽¹⁾ GU C 354 del 26.10.2015 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero di ruolo F-120/15) e trasferita al Tribunale dell'Unione europea il 1.9.2016).